



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 237/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69316** del registro di segreteria,
promosso con ricorso in riassunzione depositato il 21 settembre 2023
ad istanza di: **B. G.** (c.f.: OMISSIS), nata OMISSIS, ivi residente
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi A. Musumeci Giuffrè
(c.f.: MSM LNG 72H30 C351P; PEC: luigi-
a.musumieci@pec.ordineavvocaticatania.it – Fax 095.8880151),
giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

- **INPS** Istituto nazionale di previdenza sociale, in persona del suo
legale rappr. p.t. – Gestione ex Inpdap (giusta art. 21, comma 1, D.L.
n. 201 del 06.12.11 così come modificato dalla Legge di conversione
n. 214 del 27.12.11)., sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21,
in persona del legale rappresentante pro – tempore, e INPS, sede
territoriale di ENNA, con sede in Enna, via Armando Diaz n.23;
rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Tiziana G.
Norrito (c.f.: NRRTNG70H55F061Y, Pec:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), Francesco

Gramuglia (c.f.: GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it); e Francesco Velardi

(c.f.: VLRFNC72E20L112A;

pec.avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino dott. Roberto Fantini del 23

gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131, elettivamente domiciliato in

Palermo presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto in via M.Toselli n. 5;

- **COMUNE DI REGALBUTO**, in persona del suo Sindaco e legale

rappresentante pro – tempore, domiciliato in Regalbuto, Piazza della

Repubblica n. 1, pec: protocolloregalbuto@pec.it; *non costituito*.

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 18 giugno 2024, con l'assistenza della sig.ra

Michela Montalbano, i procuratori di parte ricorrente e dell'INPS come

da verbale;

Ritenuto in

FATTO

1. La sig.ra G. B. agisce per il riconoscimento del diritto alla pensione

di vecchiaia, previo accertamento della sussistenza del requisito

contributivo e verifica della regolarizzazione della posizione

assicurativa presso il Comune di Regalbuto, con conseguente

condanna dell'INPS alla corresponsione della riliquidazione del

trattamento pensionistico dalla data indicata nella domanda del

13.9.2019, oltre interessi e rivalutazione.

Nel dettaglio, la ricorrente adiva il Tribunale di Enna, Sez. lavoro con

ricorso depositato in data 16/04/21 ed iscritto al n. 571/2021 R.G., con

il quale chiedeva: ordinarsi al Comune di Regalbuto l'esibizione in giudizio delle attestazioni di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore della ricorrente; dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge in capo alla parte ricorrente per l'accoglimento della introdotta domanda amministrativa di pensione di vecchiaia; per l'effetto condannare l'Istituto alla erogazione del trattamento pensionistico indicato in domanda con decorrenza dal 02/2006 o *in limine litis* con decorrenza dall'ultimo decennio decorrente dalla data di deposito del ricorso previo ricalcolo dell'intera sua posizione previdenziale nella complessiva somma di euro 149.190,00 oltre rivalutazione ed interessi.

Con sentenza n. 455/2023 il Tribunale civile di Enna dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

Parte ricorrente riassumeva il giudizio innanzi a questo plesso ribadendo in sostanza tutti i motivi fatti valere con il ricorso al giudice del lavoro di Enna.

A sostegno delle proprie domande, riferisce innanzitutto di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Regalbuto dal 01/01/1978 e che in suo favore risultano versati un totale complessivo di 878 contributi settimanali, relativamente ai periodi, come da estratto INPS n. 45 e da estratto ex INPDAP n. 52, elencati in dettaglio in ricorso: cfr., in particolare, le pag. 13-14 e pag. 11-12 del ricorso, ove il ricorrente specifica i singoli periodi dal 1978 al 1987 in cui i contributi risultano versati dal Comune di Regalbuto e quelli, dal 1987 al 1993 per i quali il medesimo Ente non ha versato i contributi; precisando che il

Comune, ai sensi dell'art.13 della legge n. 498/1992

sull'inassoggettabilità dei contratti d'opera agli obblighi previdenziali e

assistenziali, faceva istanza di ripetibilità dei contributi versati senza

però ottenerne il rimborso dall'Istituto o dalla CPDEL, e sostenendo

che ulteriori contributi afferiscono ai periodi dal 24.9.1993 al

28.10.1993 e dal 2.11.1993 al 2.12.1993 per periodi di servizio con

rapporto di lavoro subordinato versati all'INPS con delibere di G.M. n.

261 del 23.9.1993, n. 320 del 15.11.1993 e n. 336 del 15.11.1993

annullate dall'Organo di controllo.

Da qui l'affermazione della ricorrente della maturazione del requisito di

accesso alla pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.2.2006 ad

oggi, atteso che tale requisito, rapportato all'età della ricorrente, era di

15 anni contributivi, pari a 780 contributi.

Il ricorrente espone che con domanda del 30.09.2019 chiedeva la

pensione di vecchiaia e che, ciononostante, l'INPS in data 30.10.2019

la rigettava per *"mancanza requisito contributivo"*, e che anche il ricorso

amministrativo presentato il 2.3.2020 veniva rigettata con nota del

9.3.2020 in quanto i contributi oggetto di domanda non erano stati

accreditati da parte dell'Istituto.

Quindi la ricorrente richiama la disciplina in materia di pensione di

vecchiaia, rilevando che il sistema di calcolo della pensione di

vecchiaia varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal

lavoratore al 31 dicembre 1995 e che la legge dà la possibilità di optare

per il solo sistema contributivo a condizione di avere una contribuzione

pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati nel sistema

contributivo. Richiama al riguardo i requisiti richiesti dalla legge per accedere alla pensione di vecchiaia, oggetto di due rilevanti riforme: la c.d. riforma Dini (introdotta con legge 335/1995 il c.d. Decreto salva Italia (introdotto con D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011. Nel caso di specie, sostiene sempre il ricorrente, è rilevante il primo, ai fini del caso in questione, con applicazione del terzo regime in deroga alla legge n. 335/1995 a ragione della discontinuità contributiva della lavoratrice dal 01/01/1973, con applicazione dei 15 anni di contributi ed almeno 10 lavorati per un periodo non inferiore a 52 settimane.

Aggiunge il ricorrente che al fine del riconoscimento della pensione di vecchiaia vanno altresì cumulati i contributi figurativi per la durata dell'astensione obbligatoria per maternità, previa domanda, anche per i periodi che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro; per l'accredito dei contributi figurativi è indispensabile che siano stati versati almeno 260 contributi settimanali effettivi, 5 anni di contribuzione, nell'arco di tutta la vita assicurativa. Invoca al riguardo la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità prevista dagli art. 25 e 35 del decreto legislativo n.151 del 2001 spettante a coloro che alla data del 27.04.2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) risultino iscritti in servizio.

Esposte le proprie ragioni, parte ricorrente chiede, altresì, volersi disporre CTU al fine di determinare gli importi spettanti e conclude chiedendo di:

-verificare la regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente da parte del Comune di Regalbuto e, per l'effetto

-riconoscere alla ricorrente la sussistenza del requisito contributivo per il reclamo del proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia.

Conseguentemente -riconoscere alla ricorrente il diritto a percepire la pensione di vecchiaia secondo domanda del 13.09.2019, dalla data indicata in tale domanda oltre gli interessi e rivalutazione monetaria
Conseguentemente -condannare l'Inps resistente alla corresponsione della riliquidazione del trattamento pensionistico dedotto in giudizio - pensione di vecchiaia-, dalla data indicata nella domanda oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

2. L'INPS si costituiva in giudizio eccependo che la domanda risulta infondata in fatto e in diritto e merita di essere rigettata.

Anzitutto eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria. secondo l'art. 47 del DPR 639/1970, quale risultante dall'inserimento dell'ultimo comma effettuato dall'articolo 38 del d.l. 98/2011, nella parte che interessa il presente giudizio

Eccepisce che i contributi afferenti il periodo dal 01/01/1978 al 30/06/1993 durante il quale la ricorrente ha svolto attività in virtù di un contratto d'opera non possono ritenersi utili ai fini della richiesta pensione di vecchiaia poiché l'art. 13 della legge n. 498/92 ha stabilito la non assoggettabilità a contribuzione di tale tipo di attività.

Non sussistendo dunque alcun obbligo contributivo, tali periodi non possono essere valorizzati ai fini della richiesta pensione a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno versati effettivamente, poiché ciò che rileva è l'esistenza dell'obbligo contributivo; rileva che lo stesso

Comune di Regalbuto peraltro ha richiesto la restituzione dei predetti contributi e che il ricorrente non contesta la qualificazione giuridica di contratto d'opera per il periodo in questione ne allega o prova l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune da cui conseguirebbe (eventualmente) il versamento dei relativi contributi in cassa CPDEL.

Afferma dunque che solo un rapporto di lavoro dipendente può dare luogo all'iscrizione presso la CPDEL ed il ricorrente non allega o prova di aver diritto a tale iscrizione.

Anche la richiesta di accredito figurativo per maternità fuori dal rapporto di lavoro non può essere accolta per l'INPS, in quanto manca proprio il requisito contributivo di cinque anni di lavoro dipendente.

Allegava, infine, la comunicazione del Comune di Regalbuto inviata con pec del 29/07/21 dalla quale risultano i periodi contributivi effettivamente accreditabili alla ricorrente nonché attestazione dei periodi lavorativi; allegava altresì la comunicazione di rigetto della contribuzione figurativa la quale non può essere accolta in quanto manca il requisito contributivo di cinque anni di lavoro dipendente.

In subordine, faceva espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati: ciò alla luce dei generali principi di diritto sanciti dall'art. 2948 n. 4 cod. civ, nonché di quanto disposto dall' art 2, commi primo e secondo, del R.D.L. 19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73.

Concludeva chiedendo: 1. *Con qualunque statuizione dichiarare*

l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria e/o rigettare il ricorso

poiché infondato in fatto e in diritto; 2. In subordine dichiarare

l'intervenuta prescrizione 3. Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

3. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Blunda chiedeva un rinvio per poter controdedurre alle articolate questioni poste dall'INPS, e anche alla luce di altro giudizio relativo ai contributi figurativi.

L'avv. Norrito deduceva che non è a conoscenza di un ulteriore giudizio, evidenziando che la costituzione dell'INPS è tempestiva; non si opponeva al rinvio ove vi fosse un giudizio connesso e occorresse l'eventuale riunione, riportandosi alla memoria per la decisione.

Il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Anzitutto non può disporsi il rinvio dell'udienza chiesto dal ricorrente, in ragione del fatto che l'INPS si è tempestivamente costituita e, dunque, il ricorrente ha potuto - e ne aveva bensì l'onere - prendere posizione rispetto alle eccezioni del convenuto; in secondo luogo, non ha documentato la pendenza di altro giudizio concernente i contributi figurativi, come genericamente indicato (solo) in udienza, né tale circostanza è stata anche solo allegata in ricorso, e comunque non è stata fornita alcuna valida motivazione perché ciò determini l'esigenza di rinvio.

Stante il divieto di udienze di mero rinvio ed essendo la causa matura per la decisione, avendo le parti già dedotto e discusso, questo giudice

non può assecondare la richiesta di rinvio.

2. L'odierno giudizio verte sul riconoscimento della sussistenza del requisito contributivo e del conseguente diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia, in capo alla odierna ricorrente, in base alla disciplina *ratione temporis* vigente, previa *verifica della regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente da parte del Comune di Regalbuto*, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione della riliquidazione del trattamento pensionistico dalla data indicata nella domanda del 13.9.2019, oltre interessi e rivalutazione.

3. Nell'ordine, va anzitutto respinta l'eccezione di decadenza ex art. 47 del DPR n. 639/1970 formulata dall'INPS.

La giurisprudenza di questa Corte si è più volta pronunciata nel senso che la norma richiamata si riferisca all'ordinamento previdenziale relativo all'assicurazione generale obbligatoria e trovi applicazione soltanto nelle controversie dinanzi al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti (cfr. ex multis: Sez. Appello Sicilia, sent. n. 100/2013; Sez. giur. per la Regione siciliana n. 169/2022; Sez. giur. Basilicata n. 15/2018; Sez. Giur. Marche n. 183/2021; Sez. giur. Lazio n. 427/2020; Sez. giur. Piemonte n. 102/2018; Sez. giur. Trentino Alto Adige, Trento, n. 44/2017; Sez. giur. Campania n. 257/2019, Sez. giur. Liguria n. 51/2016).

4. Ciò posto, il punto nodale della *res controversa* è insito nella risposta con cui l'INPS, nel rigettare il ricorso amministrativo della sig.ra B., ha motivato nel senso che *si conferma la nota del 30/10/2019, con la*

quale in sede di pensione in cumulo, la pratica è stata rigettata per mancanza di contributi. In banca dati non risultano, i contributi dichiarati dal patronato. Pertanto si potrà riliquidare la pratica non appena il comune di Regalbuto regolarizzerà la posizione assicurativa dell'interessata e, l'interessata regolarizzerà la posizione assicurativa nei confronti di questo istituto.

7. Ciò posto, nel merito, il ricorso nei confronti dell'INPS va respinto per carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda (sull'atteggiarsi del principio di cui all'art. 2967 c.c. nel giudizio pensionistico innanzi a questa Corte, cfr., *ex plurimis*, C. conti, Sez. Giur. d'Appello per la Regione siciliana, sent. n. 85/A/2017, cui si rinvia ex art. 17 delle disp. att. d.lgs. n. 174/2016).

Parte ricorrente non ha infatti dimostrato di potere vantare, allo stato degli atti, una contribuzione utile all'accesso alla pensione di vecchiaia nei termini pretesi, come rilevato dal medesimo istituto previdenziale.

È noto che le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 503 del 1992 hanno elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

L'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori. La ricorrente

afferma di essere in tale condizione, segnatamente che risulta maturato il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia il quale - rapportato all'età della ricorrente- era di 15 anni contributivi pari a 780 contributi, avendo raggiunto 878 settimane di contributo soddisfacendo, in surplus, il requisito contributivo richiesto per ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dall'01.02.2006 ad oggi per raggiungimento dei requisiti stabiliti dalla legge.

Ma, in disparte l'omessa puntuale indicazione delle disposizioni afferenti al caso di specie se non facendo generico riferimento alla c.d. terza deroga Amato recata dal d. lgs. n. 503/1992, la stessa non ha provato di possedere i necessari requisiti di anzianità minima né di avere diritto alla pretesa regolarizzazione contributiva.

Invero, le deroghe contenute nel citato provvedimento di riforma sono le seguenti:

i) la prima fa riferimento ai lavoratori (dipendenti e autonomi) che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente (15 anni di contributi), i quali sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503). Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se

riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.

i) la seconda fa riferimento ai lavoratori autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992 (è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992; Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data, cfr. circolare INPS n. 16/2013); possono avvalersene i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Ago dell'Inps (Assicurazione Generale Obbligatoria) e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all'ex Inpdap ed all'ex Ipost;

iii) la terza deroga, quella invocata dalla ricorrente, è valevole solo per i lavoratori dipendenti iscritti all'Ago o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima, e presuppone: almeno 15 anni di contribuzione da lavoro subordinato, accreditati presso il fondo pensione dei lavoratori dipendenti ed almeno 25 anni di anzianità assicurativa, conseguentemente, il primo contributo Inps deve risultare versato almeno 25 anni prima della domanda di pensione, anche se poi si possiedono meno di 25 anni di contributi; almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane.

La ricorrente non ha dimostrato il possesso dei suddetti requisiti.

Ed invero, anzitutto, come affermato dall'Istituto previdenziale, solo in presenza di una contribuzione afferente al lavoro subordinato possono essere valorizzate le contribuzioni in cassa CPDEL utili a pensione pretese dalla ricorrente.

Emerge nitidamente dall'atto datoriale prodotto nel giudizio

(attestazione dei contributi), che i contributi versati al lavoratore

afferiscono ai seguenti periodi (settimane contributive presso la

CPDEL):

n. 43 settimane dall'01.01.78 al 30.06.78 e dall'01.09.78 al 31.12.78;

n. 43 settimane dall'01.01.79 al 30.06.79 e dall'01.09.79 al 31.12.79;

n.39 settimane dall'01.01.80 al 15.06.80 e dal 15.09.80 al 31.12.80;

n.43 settimane dall'01.01.81 al 30.06.81 e dall'01.09.81 al 31.12.81;

n.43 settimane dall'01.01.82 al 30.06.82 e dall'01.09.82 al 31.12.82;

n.43 settimane dall'01.01.83 al 30.06.83 e dall'01.09.83 al 31.12.83;

n.43 settimane dall'01.01.84 al 30.06.84 e dall'01.09.84 al 31.12.84;

n.43 settimane dall'01.01.85 al 30.06.85 e dall'01.09.85 al 31.12.85;

n.39 settimane dall'01.01.86 al 30.06.86 e dall'01.10.86 al 31.12.86;

n.26 settimane dall'01.01.87 al 30.06.87;

per un totale di 405 settimane in cassa CPDEL, inferiore ai 15 anni

pretesi.

In ogni caso, gli stessi non possono dirsi validamente versati e utili ai

fini pensionistici, atteso che l'ente medesimo ne ha preteso la

ripetibilità in ragione della non assoggettabilità dei contratti d'opera agli

obblighi in materia di previdenza e assistenza.

Manca i periodi in questione sono insufficienti e non vi è la prova che

afferiscano a rapporti di lavoro subordinato, come invece richiede la

norma invocata dal ricorrente.

Il suddetto periodo è comunque insufficiente a raggiungere la soglia

minima di 15 anni contributivi pari a 780 settimane contributive.

Per il resto, i periodi dal 1987 al 1993 (cassa INPS), sono anch'essi sforniti di contribuzione come attestato dal medesimo Comune di Regalbuto, in quanto afferente pur sempre a rapporti di lavoro non subordinato, mentre quelli asseritamente relativi ai periodi di lavoro subordinato, limitate a poche settimane dal 24.9.1993 al 28.10.1993 e dal 2.11.1993 al 2.12.1993, fanno riferimento a contributi versati sulla scorta di atti (deliberazioni di Giunta municipale) poi annullati dall'organo di controllo (cfr. attestazione del Comune di Regalbuto in atti) e dunque anch'essi non possono considerarsi valide e utili ai fini pensionistici.

La ricorrente sostiene infine che al fine del riconoscimento della pensione di vecchiaia vanno altresì cumulati i contributi cd. figurativi per la durata corrispondente a quella dell'astensione obbligatoria (congedo di maternità), previa domanda, anche per i periodi di maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l'evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro e che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità prevista dagli art. 25 e 35 del decreto legislativo n.151 del 2001 spetta a coloro che alla data del 27.04.2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) risultino iscritti in servizio (ossia i soggetti di condizione attiva che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.151/2001 non sia titolare di trattamento pensionistico).

La stessa non fornisce però in ricorso alcuna indicazione della anzianità contributiva sottesa a tale preteso cumulo e della sufficienza

di tali accrediti figurativi al fine di conseguire l'anzianità contributiva minima necessaria, in disparte il fatto che non ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento figurativo per i sei periodi di maternità indicati. Di contro, l'INPS ha espressamente e correttamente rigettato (cfr. nota n. 98421 del 17.8.2023 versata in atti) la richiesta di *accredito figurativo per maternità fuori dal rapporto di lavoro* per mancanza del requisito dei cinque anni minimo di iscrizione.

In conclusione, il diritto alla pensione di vecchiaia preteso non può dirsi allo stato assistito dai requisiti di assicurazione e contribuzione necessari per conseguire quanto affermato da parte ricorrente.

La novità della questione trattata e la peculiarità della fattispecie, in relazione alla posizione lavorativa e contributiva della ricorrente, giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana -, in composizione monocratica quale Giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 24 giugno 2024

Pubblicata il 26 giugno 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo 24 giugno 2024

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi **B. G.** c.f.: OMISSIS nonché di altre persone fisiche

eventualmente citate.

Palermo, 26 giugno 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

